

La presente deliberazione viene affissa il 05 DIC. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

02 DIC. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 888 del _____

Oggetto: Corte Appello Napoli- Sez. Lavoro - giudizio Castello Cosimo C/ Provincia di Benevento - autorizzazione a stare in giudizio e di nomina di difensore ex art.1 co.9 D.L. n. 168/04.

L'anno duemilacinque il giorno Due del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso Corte Appello Napoli notificato il 3.11.05 il Sig. Castello Cosimo agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento avverso la sentenza Trib. Lav. Bn n. 1520/05;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni


dirigenziali di cui all'art. 107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso avverso la sentenza Trib. Bn.n.1520/05 notificato il 3.11.05 dinanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. Lavoro da Castello Cosimo C/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 691/05 ;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 691/05 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. Lavoro promosso da Castello Cosimo c/ Provincia di Benevento notificato il 3/11/05;
dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Carmine NARDONE)
Mag. Giovanni M...
[Signature]

N. 1077 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

05 DIC. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 05 DIC. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

Il 21 DIC. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 21 DIC. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

Copia per AVVOCATURA
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 Revisori dei Conti 10672 il _____ prot. n. _____
 Nucleo di Valutazione 7.12.05 il _____ prot. n. _____
[Signature] *[Signature]*




amy

STUDIO LEGALE COLETTA

di DIRITTO AMMINISTRATIVO
Civile-Penale-Lavoro-Equa Riparazione

82100 Benevento-via Calandra n.7-tel-fax 0824/52271

Avv. Luca Coletta
D.ssa Alessandra Donatiello
Dr. Pasquale Sauchella



Spett.le
Amministrazione Provinciale di Benevento
Settore Legale, in persona del dirigente p/t
L.go Carducci
82100 Benevento

C.A: Avv. Vincenzo Catalano

Oggetto : Castiello Cosimo c/Amm.ne Prov.le di Benevento-Trib.le di Benevento-Sez.Lavoro-Dr. De Matteis-Ric n. 2196/04-Sentenza

In riferimento alle controversia in oggetto, con la presente Vi rimetto copia della sentenza con cui è stata decisa la causa.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Benevento, 9/05/2005

Avv. Luca Coletta

Settore Avvocatura

Prot. n. 3554


Del 20-5-05



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sezione lavoro

R.G.	2196/04
Sez.	1520/05
Cron. N.	1750L



Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 21 aprile 2005 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al n. 2196/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento;

TRA

Castiello Cosimo, nato a Benevento il 12.9.1949, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv. Antonio Castiello e Maria Giovanna Icolaro anche disgiuntamente, e con essi elettivamente domiciliato in Benevento alla via Sala n. 29;

RICORRENTE

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di delibera di giunta e procura in atti dall'avv. Luga Coletta, presso il cui studio in Benevento alla via Calandra n. 7 elettivamente domiciliata;

RESISTENTE

Conclusioni come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27.4.2004, Castiello Cosimo esponeva quanto segue:

- che nel maggio 1981 veniva assunto alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Benevento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (O.T.D.), trasformato a partire dal 1° 1.2001 in contratto a tempo indeterminato (O.T.I.), con la qualifica di operaio specializzato di IV° livello del ccnl di categoria;
- che eseguiva le mansioni di operaio addetto a lavori di sistemazione idraulico-forestale, addetto, in particolare, alla cura del verde pubblico nel territorio di vari comuni della Provincia di Benevento provvedendo alla semina, al taglio ed alla potatura di piante, siepi ed aiuole, anche con utilizzo di utensili per l'agricoltura come zappe e vanghe, nonché alla cura e manutenzione dei boschi e del sottobosco;
- che nell'espletamento delle mansioni assegnate utilizzava materiali chimici (diserbanti, fertilizzanti, ecc.), svolgeva operazioni di movimentazione manuale (carico e scarico) di materiali ed era esposto a rumori per l'utilizzo di attrezzature meccaniche;
- che nel giugno del 2002, all'esito della visita medica predisposta dall'Ente Provinciale, gli venivano segnalati come rischi professionali quelli da movimentazione manuale di carichi, l'esposizione ai rumori e alle polveri e veniva giudicato idoneo alle mansioni con

D7

prescrizioni "da adibire a mansioni medio-leggere".

- che nonostante avesse richiesto nel marzo 2003 all'Amministrazione Provinciale di Benevento l'assegnazione a mansioni diverse al fine di tutelare l'integrità fisica ed in subordine il trasferimento ad altro Ente, rimaneva assegnato alle predette mansioni;
- che, sottoposto a visita medica annuale predisposta dall'Amministrazione, il 12.7.2003 risultava non idoneo;
- che con raccomandata a/r del 1°.8.2003 proponeva ricorso ex art. 17, IV° co., d. lgs. n. 626/94 alla Commissione Medica presso A.S.L. di Benevento avverso tale determinazione;
- che nelle more con determinazioni n. 1690/07 del 20.8.2003 e n. 1704/07 del 25.8.2003 l'Amministrazione Provinciale recedeva dal rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c.;
- che con nota del 9.9.2003 impugnava il suddetto recesso confermando la propria disponibilità allo svolgimento di mansioni equivalenti ed anche inferiori;
- che in data 19.12.2003 il procedimento avente ad oggetto il ricorso amministrativo si concludeva con il giudizio di idoneità "alla mansione di operaio idraulico forestale con la seguente limitazione: esclusione dagli atti lavorativi che espongono il sig. Castiello Cosimo agli agenti cui è allergico (graminacee, Parietaria Judaica, Parietaria Officinalis, Dermaphagoides, Pteronissinuse, Dermaphagoites Farinae)";
- che con nota a/r del 22.1.2004 invitava nuovamente l'Amministrazione Provinciale ad adottare i provvedimenti opportuni per la reintegra nel posto di lavoro;
- che con nota del 6.2.2004 l'Amministrazione rigettava l'istanza, assumendo di essere nella impossibilità di riassumere il lavoratore o di adibirlo a mansioni diverse, anche inferiori;
- che veniva inutilmente espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Tutto ciò premesso, il Castiello deducendo che il proprio stato di salute è tale che "solo in limitati periodi dell'anno (due mesi in primavera e due mesi in autunno) si ha una manifestazione sintomatologica (lacrimazione, difficoltà di respirazione, prurito) significativa, mentre nel resto dell'anno le condizioni fisiche dell'istante risultano normali" adiva innanzi al Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, l'Amministrazione Provinciale di Benevento al fine di sentire dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli e, conseguentemente, ordinare alla convenuta la reintegra nel posto di lavoro occupato, con condanna al risarcimento dei danni subiti mediante pagamento delle retribuzioni maturate e maturande dal licenziamento sino all'effettivo ripristino ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; il tutto con vittoria di spese di lite.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva (tardivamente) l'Amministrazione Provinciale di Benevento chiedendo rigettarsi la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto. All'uopo deduceva che le condizioni di salute del ricorrente sono incompatibili con l'espletamento dell'attività di operaio addetto a lavori di sistemazione idraulico-forestale che richiedono necessariamente uno stretto contatto con gli agenti patogeni ai quali il Castiello è risultato allergico.

Alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi indicati da parte ricorrente, la causa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi illustrate da note qui da intendersi integralmente trascritte, veniva decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.

Il giudizio in esame ha ad oggetto la valutazione della legittimità del licenziamento intimato al Castiello dall'amministrazione convenuta in virtù delle sue condizioni di salute.

Occorre premettere che la perdita definitiva dell'attitudine del lavoratore all'espletamento delle mansioni per le quali è stato assunto è regolata dai principi dettati in via generale per i contratti sinallagmatici; configurando essa una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione che determina una crisi definitiva del sinallagma contrattuale, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto qualora - tenuto conto dell'assetto aziendale - non abbia un apprezzabile interesse a ricevere un adempimento parziale dell'obbligazione, in applicazione del principio di cui all'art. 1464 c.c. (in tal senso, Cass. 23.8.1997, n.7908; Cass. 27.8.1993, n.9067; Cass. 20.5.1993, n. 5713; Cass. 21.5.1992, n. 6106).

Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 21.3.1990, n. 2329), l'inabilità deve consistere in "una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa quale effetto di uno stato morboso il quale abbia il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, senza implicare una totale impossibilità di rendere la prestazione". È stato anche precisato che per il recesso del datore di lavoro è sufficiente l'accertamento dell'attuale stato di inabilità del lavoratore, senza che possa successivamente rilevare l'eventuale postuma recuperata idoneità fisica da parte del medesimo (Cass. 20.5.1993, n. 5713; Cass. 21.3.1990, n. 2329).

Evidentemente, il giudizio di inabilità deve essere formulato in rapporto alle capacità comunemente necessarie per lo svolgimento delle attività contrattualmente dovute, tenendo presente che ove le condizioni fisiche del lavoratore rendano possibile la prestazione a prezzo dell'esposizione dello stesso al pericolo costante di un di un evento gravemente pregiudizievole per la sua integrità fisica, non è più ravvisabile l'idoneità fisica al lavoro. Né può assumere rilievo che l'evento lesivo non si sia ancora verificato, atteso che né il datore di lavoro può pretendere, né il lavoratore deve prestare, un'attività che comporti la messa in pericolo del bene della salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione (Cass. 18.1.1991, n. 439).

In tali circostanze, sul datore di lavoro grava l'onere di provare la impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore, divenuto inidoneo all'espletamento delle mansioni, nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Per comprendere contenuto e limiti del cd. obbligo di rechange occorre partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. 7.8.1998, n. 7755) che, affrontando proprio una fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per inidoneità fisica del lavoratore, ha affermato il principio secondo cui il recesso dell'imprenditore è consentito solo nell'impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore in azienda.

Si è precisato che l'obbligo di rechange si estende non solo alle posizioni lavorative analoghe a quelle già ricoperte, ma anche a quelle implicanti lo svolgimento di mansioni professionalmente diverse o addirittura inferiori, dovendosi intendere le limitazioni fissate dall'art. 2103 c.c. come poste nell'esclusivo interesse del lavoratore.

Resterebbe salvo, secondo la Corte, solo il caso in cui l'imprenditore non abbia un interesse apprezzabile alla prestazione residua offerta dal dipendente; ma tale ultima valutazione, nell'ambito del contratto di lavoro, in ragione delle evidenti implicazioni di carattere personale e sociale, non potrebbe essere rimessa alla discrezionalità imprenditoriale, dovendo invece essere condotta secondo i canoni della buona fede oggettiva, in quanto tale sindacabile da parte del giudice.

Dal punto di vista processuale, l'onere probatorio a carico del datore di lavoro consiste nel fornire la prova delle attività svolte in azienda, e della relativa inidoneità fisica del lavoratore o dell'impossibilità di adibirlo ad esse per ragioni di organizzazione tecnico-produttiva (Cass.

22.8.2003, n.12362; Cass. 5/3/2003, n.3245; Cass. 19.4.2003, n.6378). Proprio perché si tratta di fornire la prova di un fatto negativo, l'onere probatorio gravante sul datore deve essere contenuto nei limiti della ragionevolezza e nell'ambito delle rispettive allegazioni fornite dalle parti (cfr. Cass. 23.10.2001, n. 13021; Cass. 16.6.2000, n. 8207), dovendo il dipendente indicare, "anche approssimativamente, possibili impieghi alternativi ragionevolmente praticabili" (Cass. 15.11.2002, n. 16141).

Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'Amministrazione Provinciale di Benevento abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, e cioè dell'impossibilità di adibire il Castiello a mansioni diverse compatibili con le sue condizioni di salute.

Sin dall'atto introduttivo il ricorrente ha dedotto che "nell'ambito dei profili professionali degli operai idraulico-forestali in forza presso l'Amministrazione Provinciale di Benevento vi è quello di custode, le mansioni di tale qualifica sono quelle di guardiania, di sorveglianza, di custodia degli attrezzi utilizzati dagli operai addetti alla cura del verde; tali mansioni escludono sia la movimentazione di carichi pesanti sia il contatto con agenti e/o sostanze allergizzanti".

Ed è bene, all'esito della istruttoria espletata, tutti i testi escussi (Iannelli Pasquale, Schipani Antonio, De Ieso Rosario e Iannelli Aniello), operai idraulico-forestali in forza presso l'amministrazione convenuta nel periodo in cui lavorava il ricorrente, hanno precisato che il Castiello, così come gli altri operai addetti alla cura del verde, lavorava esclusivamente all'aperto per la cura e la manutenzione del verde pubblico (occupandosi prevalentemente di taglio dell'erba, potatura, zappatura, concimazione, pulizia del sottobosco), quindi a contatto con gli agenti allergizzanti. Evidentemente, la natura dell'attività espletata, come emerge chiaramente anche dai profili indicati dalla contrattazione collettiva di riferimento, richiede uno stretto contatto con le numerosi sostanze presenti in natura rispetto alle quali il ricorrente è allergico.

Ed è stato provato che nessun operaio svolge le mansioni di custode, addetto esclusivamente alla conservazione di luoghi e/o attrezzature; ciò in quanto ciascun lavoratore custodisce gli attrezzi di uso comune (che vengono acquistati e portati dai singoli dipendenti), mentre il capo-squadra è responsabile della custodia degli attrezzi più costosi, forniti dall'amministrazione; e che nessun operaio è addetto alla custodia del magazzino.

Il licenziamento del Castiello si è reso necessario per tutelare lo stesso in virtù delle sue condizioni di salute, ed in particolare per l'accertata allergia ad agenti quali graminacee, Parietaria Judaica, Parietaria Officinalis, Dermaphagoides, Pteronissinuse e Dermaphagoites Farinae. D7

Tenuto conto dell'impossibilità per l'amministrazione datrice di lavoro di evitare l'esposizione a tali agenti durante l'espletamento della prestazione lavorativa e di adibire il ricorrente a diverse mansioni, quali ad esempio quelle di custode dallo stesso dedotte, il licenziamento in questione è legittimo.

Con riferimento al predetto stato di salute, è opportuno rilevare l'inammissibilità della richiesta nomina di un c.t.u. medico in quanto lo stesso Castiello nel ricorso dava atto che "solo in limitati periodi dell'anno (due mesi in primavera e due mesi in autunno) si ha una manifestazione sintomatologica (lacrimazione, difficoltà di respirazione, prurito) significativa, mentre nel resto dell'anno le condizioni fisiche dell'istante risultano normali"; in altre parole, lo stesso non contestava la diagnosi effettuata in seguito al ricorso amministrativo, ma deduceva la possibilità di essere adibito a mansioni diverse.

Alla stregua delle suesposte considerazioni - in applicazione del principio di diritto espresso da Cass., sez. un., 7.8.1998, n.7755, secondo cui la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del

datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato non è ravvisabile nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore, ma può essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché essa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore" - il ricorso va rigettato.

Attesa la qualità delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:


- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Benevento, li 21 aprile 2005.

Il Giudice

Il Cancelliere (C.I.)
CORSO Giovambattista

Dr. Roberto DE MATTEIS



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28-4-05
Il Collaboratore di Cancelleria

E' copia conforme all'originale
Benevento li 28/4/05

